

Sezione IV; decisione 28 luglio 1893, *Pres. BIANCH Est. TIEPOLO; Sgariglia c. Comune d'Ascoli Piceno.*

Elezioni amministrative—Seggio elettorale provvisorio — Scrutatori—Sezione diversa— Nullità delle elezioni (L. com. prov. 10 febbraio 1889 art. 63, 67,68).

Anche nella formazione dei seggi elettorali provvisori gli scrutatori non possono appartenere a sezione diversa. (1)

In caso contrario la costituzione del seggio è illegale, e se influisce sul risultato delle elezioni rende nulle le conseguenti operazioni elettorali. (2)

La Sezione, ecc.—Attesoché dal certificato 18 febbraio 1893 del sindaco di Ascoli Piceno, consono alle risultanze dei dimessi processi verbali emerge che nelle elezioni amministrative seguite nel 4 dicembre 1892 in quel Comune, lo scrutatore della 2^a sezione Palombari Antonio era iscritto nella lista della 5^a sezione, e De Angelis Emidio nella lista della 3^a sezione; lo scrutatore della 2^a sezione Folvecchia Luigi era iscritto nella 7^a, lo scrutatore della terza Costantino Neapreno era iscritto nella 2^a, gli scrutatori nella 4^a, Monticelli Francesco e Capponi Domenico, il primo era iscritto nella 5^a ed il secondo nella 2^a; lo scrutatore Castelli Giovanni della 5^a era iscritto nella 2^a; lo scrutatore Pavone Luigi della 6^a era iscritto nella 5^a, e Ferrari Giovanni parimenti della 6^a era iscritto nella 3^a; gli scrutatori Petroni Pietro e Piccione Francesco della 7^a erano iscritti ambedue nella 6^a.

Attesoché, se davanti alla anomalia di questo fatto complesso che in tutte le sezioni elettorali nelle quali sarebbe diviso quel Comune i seggi rimasero composti con individui non iscritti nella lista della rispettiva sezione, ma appartenenti ad altra, la Giunta prov. amm., accogliendo il ricorso di Aubert Wirrone, ha ritenuto doversi annullare le seguite elezioni, ha fatto giusta interpretazione e retta applicazione della legge.

Ed anzitutto è conforme allo spirito della legge che una volta costituita la sezione elettorale distinta, sia pure che la legge determini questa misura per comodità degli elettori quando vi sia eccedenza al numero di 400 (art. 63 legge com.), la stessa sezione debba cercare e trovare nel proprio seno, e non anche in quello delle altre sezioni esse hanno un'orbita elettorale loro propria, gli elementi per comporre quel seggio, che deve funzionare pienamente in tutte le operazioni elettorali che si svolgono. Ed è indubitato che la costituzione del seggio è necessaria per dare pienezza ed integrità alla manifestazione del voto. La votazione, fatto solenne e complesso, non consiste soltanto nell'atto materiale dell'elettore iscritto che presenta la scheda perché sia deposta nell'urna, ma bene altresì nell'adempimento di tutto ciò che la legge ha voluto per concomitante e per susseguente alla consegna della detta scheda, locché appartiene alle funzioni del seggio; funzioni di vigilanza, di controllo di scrutinio, ecc. Ma, come non s'impugna, e non si potrebbe impugnare, che il votante debba essere iscritto in quella lista di elettori che sono parzialmente compresi in quella determinata sezione, così per logica naturale di questo processo deve essere iscritto in quella e non in altra quell'elettore, che, chiamato a formare parte del seggio, concorre ad operazioni che sono complementari alla consegna e deposizione della scheda. Così la giurisprudenza di questa Sezione ha anche in altri incontri ritenuto che la divisione del Comune in più sezioni elettorali nel caso previsto dall'art. 63 non solo richiede per ogni sezione la composizione di un ufficio elettorale nel numero legale prescritto dall'art. 67, senza di che non si potrebbe avere nei Comuni ripartiti per sezioni un processo regolare e normale di elezione, ma che non può dirsi legalmente costituito l'ufficio elettorale di una sezione colla nomina a scrutatore di un elettore appartenente ad altra sezione.

Attesoché le osservazioni dedotte col ricorso non sono tali da prevalere alla forza di questo principio. Non sussiste infatti che con ritenere che le parole *elettori presenti*, usate nella prima parte dell'art. 67, debbano intendersi nel senso che tali elettori siano non solo presenti, ma anche appartenenti alla sezione di Cui Si va a comporre l'ufficio, si venga ad aggiungere alla legge una condizione da essa non detta e non voluta. L'art. 67, a parte che esso non si occupa in modo speciale del caso che si abbia una costituzione di sezione elettorale distinta con ufficio proprio, non aggiunge di più alle dette parole perché non aveva motivo di aggiungere.

Quella espressione *fra i presenti* ha un significato evidente di correlazione ad una determinata presenza, a quella cioè che può essere giustificata dalla qualità della persona che si trova in quel luogo, non casualmente, non accidentalmente, ma con fine e motivo consentaneo allo scopo della riunione. E presente nel luogo di riunione in senso proprio quell'elettore che ivi si trova per esercitare le funzioni correlative, o, in altri termini, per prendere parte alla elezione. Se si tratta di unica assemblea, come è previsto nella prima alinea dell'art. 63, qualunque elettore iscritto nella lista parimente unica può essere chiamato a comporre il seggio. Se si tratta di sezione distinta, quel che di speciale e di circoscritto che questa mantiene per riguardo al concorso degli elettori, deve riflettersi sulla persona dell'elettore presente e cioè deve essere compreso in quel novero di elettori che compongono la sezione. Con ciò il tenore letterale dell'art. 67, che è abbastanza spiegativo nella sua portata, non porge alcun suffragio al dedotto mezzo.

In ogni caso poi, se pure una qualche concisione dell'articolo potesse lasciar luogo a dubbio, non è aggiungere arbitrariamente alla legge, ma sanamente interpretarla ed applicarla, il tener conto del significato proprio delle parole fatto palese dalla connessione di esso ed anche dalla intenzione del legislatore.

Con ciò si osserva anzi il precetto fatto dall'art. 3 delle disposizioni fondamentali premesse al codice patrio. E la Giunta prov. amm. di Ascoli Piceno si è bene informata alla intenzione della legge, quando disse che sarebbe strano il supporre che il legislatore, dopo di avere stabilito pel regolare andamento della votazione il riparto del numero degli elettori per sezioni, e determinato dove ciascun elettore debba dare il suo voto, potesse poi permettere che l'ordine da esso stabilito venisse in ogni parte violato e sconvolto. E che il ritenere gli elettori appartenenti ad una determinata sezione possano in altra concorrere alla formazione del seggio, sia provvisorio che definitivo, la cui costituzione è la base e la garanzia della regolarità delle operazioni elettorali, equivale a mettere il legislatore in contraddizione con se stesso e con quanto ebbe a disporre.

Attesoché a nulla può approdare la distinzione, che il ricorso si studia di fare fra l'ufficio provvisorio e l'ufficio definitivo. L'ufficio provvisorio non solo precede quello definitivo, ma si tramuta in questo quando si verifica ciò che dall'art. 68 è preveduto. E nel concreto si hanno appunto uffici provvisori irregolarmente costituiti che si tramutarono in definitivi. È ovvio pertanto che una stessa stregua deve reggere tanto pegli uni come pegli altri. Non si sana e non si corregge la irregolarità col fatto che l'ufficio provvisorio sia poi *ope legis* divenuto definitivo. L'art. (8) non può essere coordinato colla disposizione dell'art. 67 che lo precede, ed è da questo che si desume il fondamentale motivo di irregolarità nella composizione del seggio. Se poi il provvisorio ed il definitivo terminano col diventare una cosa sola; se gli elettori non presentandosi in numero sufficiente all'ora indicata mostrano di stare paghi alla costituzione del seggio quale avvenne da principio, io non basta a tor di mezzo il vizio di origine, il quale dalla formazione ancora provvisoria si imprime nel seggio reso definitivo con caratteri ancora più gravi per le maggiori conseguenze che può portare sul processo e sul finale risultato delle operazioni.

Attesoché se la giurisprudenza è venuta a ritenere che il segretario può essere scelto fra gli elettori di altre sezioni elettorali, ciò non induce alcuna influenza di parallelo coll'importante ufficio degli scrutatori, mentre è risaputo che il segretario non è un vero membro dell'ufficio, il quale procede alla

sua nomina dopo di essersi già composto, come dispone lo stesso art. 67. Il segretario assiste l'ufficio in tutte le operazioni elettorali con voto consultivo, e colla missione di compilare il processo verbale dandogli la fede di atto pubblico. Non si scorge pertanto incompatibilità od anomalia che il segretario, quando sia scelto fra gli elettori, possa essere anche estraneo alla sezione alla quale è chiamato ad assistere. Nel concreto poi la decisione non avrebbe indotto alcun motivo di nullità dalle elezioni anche dal fatto che in una sezione sia stato eletto a scrutinio persona estranea alla medesima; anzi avrebbe respinto quel mezzo col quale si deduceva una nullità anche per questo motivo.

Attesoché una irregolarità produce nullità quando sia d'importanza tale da influire sul risultato finale delle elezioni. E di questa importanza non era a dubitarsi nel caso concreto, nel quale tutti gli uffici delle sette sezioni che compongono il corpo elettorale amministrativo di Ascoli Piceno furono infetti dallo stesso peccato, quello cioè di avere alterato e confuso quella composizione dei seggi quell'ordine di ripartizione degli elettori ch'era legalmente prestabilito. Con che non si può a meno di andare gravemente pensosi sulle sorti di queste elezioni, che, quale che sia l'urto dei partiti venuti a disputarsele, non ebbero in tutti i loro centri di manifestazione il presidio di un seggio regolarmente costituito. E la Giunta prov. amm. di Ascoli Piceno non ha pertanto violato la legge, ma vi ha reso omaggio, pronunziandone la nullità.

Per questi motivi, rigetta, ecc.